



**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA**

REGOLAMENTO INTERNO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE
IL 16 OTTOBRE 2007

**RATIFICATO DAL COMITATO CENTRALE DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI E VERIFICATO DAL
MINISTERO DELLA SALUTE**

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA

CAPO I - DELL'ORDINE PROVINCIALE

Articolo 1

Definizione

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è un ente di diritto pubblico, appartenente alla categoria delle Autorità Indipendenti, ricostituito con il D.L.G.S. C.P.S. 13 settembre 1946 n.233, così come successivamente integrato e modificato.

Tale disciplina ha trovato attuazione con il regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, ed è stata integrata con la l. 24 luglio 1985 (entrambe modificate ed integrate) per quanto concerne la istituzione della professione di odontoiatra e la creazione del relativo autonomo albo.

CAPO II - DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Articolo 2

Formazione, tenuta e caratteristiche

L'Albo professionale dei Medici Chirurghi, istituito dal D. L.G.S. C.P.S. 13/09/1946 n.233, ed il distinto ed autonomo Albo Professionale degli Odontoiatri, istituito con legge 24 luglio 1985 n.409, sono formati, secondo l'ordine alfabetico, dalle iscrizioni ricevute e deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine sulla base delle domande presentate dagli aspiranti iscritti.

L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'esercizio della professione sia di Medico Chirurgo che di Odontoiatra.

La competenza in materia di tenuta degli Albi spetta in via esclusiva e riservata al Consiglio Direttivo, unico soggetto competente a deliberare in ordine all'iscrizione ed alla cancellazione.

L'Albo degli Odontoiatri viene integrato con l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della legge 943/30 giusto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 della L.409/85.

Allegato all'Albo dei Medici Chirurghi e a quello degli Odontoiatri viene riportato, ai sensi dell'art. 11, penultimo comma, D.P.R. 11/7/80 n.382, un elenco speciale comprendente i nominativi dei professori ordinari e ricercatori universitari che hanno optato per il tempo pieno.

In ognuno degli Albi tenuti dall'Ordine, per ogni iscritto, rappresentato da un numero progressivo d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo Provinciale, devono essere indicati: il cognome, il nome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza (ove si tratti di sanitari stranieri), la residenza, la data di iscrizione, i titoli sulla base dei quali ha avuto luogo l'iscrizione e l'indicazione dell'Autorità, del luogo, e della data del loro rilascio.

Per determinare l'anzianità di ciascun professionista si deve far riferimento alla data di deliberazione dell'iscrizione all'albo da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine; qualora le date coincidano si tiene conto della data di ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e, quale criterio residuale e sussidiario, dell'età.

In una apposita colonna degli Albi sono riportati, qualora documentati dagli interessati, i titoli di docenza e di specializzazione, sulla cui base l'Ordine provvede alla tenuta degli elenchi nominativi suddivisi per specialità.

Articolo 3

Responsabilità degli iscritti

Ciascun iscritto ha la responsabilità delle dichiarazioni rese all'Ordine e delle successive modificazioni denunciate.

Per eventuali infedeli dichiarazioni l'iscritto, indipendentemente dall'eventuale azione penale qualora ricorra una fattispecie di reato, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Articolo 4

Documentazione

L'esibizione dei titoli professionali all'Ordine, da parte di ciascun iscritto, deve avvenire in originale o in copia legalmente autenticata.

L'esibizione di una copia fotografica priva dell'attestazione, da parte del Pubblico Ufficio competente, della sua conformità all'originale, non ha valore probatorio e quindi non soddisfa l'obbligo di produrre in originale - od in copia legalmente autenticata - i titoli accademici, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, i titoli di docenza, i diplomi di specializzazione ed ogni altro documento di necessaria produzione ai fini dell'iscrizione.

Articolo 5

Condizioni per l'iscrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D. LGS. C.P.S. 233 del 1946 per ottenere l'iscrizione negli Albi di cui sopra è necessario possedere ed attestare i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) pieno godimento dei diritti civili;
- c) essere di buona condotta;
- d) titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale;
- e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

Articolo 6

Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi ed all'Albo degli Odontoiatri

Ai fini dell'iscrizione agli Albi il richiedente deve presentare una domanda corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita, di residenza e di cittadinanza italiana (anche contestuali), o (per gli stranieri) certificato di cittadinanza dello Stato Estero di appartenenza;
- 2) certificato generale del casellario giudiziale;
- 3) Certificato di laurea e di abilitazione in carta legale;
- 4) Fotocopia datata e firmata del Codice Fiscale;
- 5) Due fotografie formato tessera di cui una autenticata;
- 6) Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle Tasse Concessioni Governative (c/c postale n.8003).

I richiedenti dovranno altresì provvedere al pagamento della tassa di iscrizione all'Albo.

I documenti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della presentazione all'Ordine.

Articolo 7

Incompatibilità

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 del D.P.R. 221/1950 comportino la radiazione dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall'art. 50 del medesimo decreto ai fini della riammissione nell'Albo.

Articolo 8

Procedura di iscrizione. Diniego e reclami

Sulla domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo provvede nel termine massimo di tre mesi con decisione motivata da comunicarsi per iscritto al richiedente, disponendo l'iscrizione all'Albo di riferimento o negando l'iscrizione.

Successivamente alla decisione di iscrizione il Presidente, direttamente o per il tramite della segreteria, dà corso agli adempimenti di cui all'art. 8 del D.P.R. 221/1950.

Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo, il richiedente può presentare ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio Direttivo abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione Centrale ai fini di richiedere l'iscrizione.

Articolo 9

Trasferimento

Ogni iscritto agli Albi tenuti dall'Ordine ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'iscrizione in altro Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

La procedura per il trasferimento è regolata dagli artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 221/1950.

Articolo 10

Pubblicazione degli Albi e Comunicazione alle autorità.

Gli Albi sono pubblicati ogni 3 anni nel mese di febbraio ed a spese dell'Ordine.

Il Presidente dell'Ordine all'atto della pubblicazione provvede ad inviare copia degli Albi professionali e degli elenchi aggiunti:

- al Prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura;
- all'Assessorato Regionale e Provinciale alla Sanità;
- al Ministero della Salute;
- al Ministero di Grazia e Giustizia;
- al Ministero della Pubblica Istruzione;
- al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;
- alle Aziende Sanitarie Locali della Provincia;
- alle Procure della Repubblica presso i Tribunali funzionanti nella Provincia;

- alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici;
- all'E.N.P.A.M.

CAPO III - REVISIONE GENERALE DELL'ALBO

Articolo 11

Comunicazioni all'Ordine ai fini della revisione triennale degli Albi

Entro il mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio di validità dell'Albo, l'Ordine provvede alla revisione generale dell'Albo degli iscritti mediante verifica della permanenza delle condizioni di iscrizione e controllo di ogni documento esibito, nel corso dei tre anni precedenti, da ciascun iscritto, al fine di procedere all'accertamento:

- delle eventuali variazioni da apportare alle indicazioni nell'albo, per quanto attiene la residenza dell'iscritto e i titoli di docenza o di specializzazione;
- delle variazioni dell'ordine di anzianità in relazione alle iscrizioni verificatesi durante l'anno, nonché quelle dell'ordine alfabetico.

A tale fine ogni iscritto all'Albo ha l'obbligo di notificare all'Ordine, immediatamente e comunque entro il mese di novembre di ciascun anno, le variazioni che si siano verificate nel corso dello stesso anno, in ordine a:

- a) residenza originariamente indicata;
- b) titoli di docenza o di specializzazione eventualmente conseguiti;
- c) perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
- d) trasferimento della residenza all'estero o in altra provincia della Repubblica.

Articolo 12

Revisione

Una volta raccolti i dati ai sensi degli articoli precedenti, il Consiglio Direttivo delibera ed approva le variazioni da pubblicarsi nella nuova formulazione degli Albi degli iscritti.

In tale delibera il Consiglio Direttivo riporta:

- le risultanze emerse dalla revisione dell'Albo;
- i provvedimenti di revoca delle iscrizioni illegittime, nonché quelli di cancellazione adottati nel corso dell'anno.

Articolo 13

Revoca delle iscrizioni illegittime e cancellazioni dall'Albo

Quando il Consiglio Direttivo accerta che per qualsiasi motivo l'iscrizione di un sanitario all'Albo o all'elenco aggiunto non sia legittima per difetto originario del diritto all'iscrizione, provvede immediatamente e senza necessità di audizione dell'interessato alla revoca della precedente delibera di iscrizione.

Il Presidente provvede a convocare il Consiglio Direttivo per l'adozione della delibera di cancellazione dell'iscrizione dall'Albo, oltre che nell'ipotesi prevista al comma precedente, anche qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) decesso;
- b) rinuncia all'iscrizione;
- c) cessazione degli accordi di reciprocità previsti dal 2° comma dell'art.9 del DLCPS 13.09.46 n.233;
- d) scadenza del permesso di soggiorno per gli iscritti di cui all'art.10 del DL416 del 30.12.89 e successive modificazioni;
- e) perdita, da qualunque titolo derivante della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
- f) trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
- g) trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;
- h) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal DL 13.09.46 n.233.

Articolo 14

Reiscrizione all'Albo

Il Sanitario cancellato dall'Albo può, in qualsiasi momento, richiedere la reiscrizione nell'Albo purché dimostri che siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

La domanda di reiscrizione deve essere corredata dai documenti richiesti dall'art. 7 del presente regolamento, oltre alla documentazione attestante l'avvenuta cessazione delle cause che avevano determinato la cancellazione.

Sulla domanda di reiscrizione all'Albo delibera il Consiglio Direttivo, con decisione avente efficacia immediata e da comunicarsi all'interessato ed alle Autorità di cui al precedente art. 9.

Nei casi di cancellazione dall'Albo per morosità, il Consiglio, ove cessi tale stato, può deliberare la revoca della precedente delibera di cancellazione, onde la reiscrizione nell'albo avrà effetto a partire dalla data di cancellazione.

CAPO IV - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ORDINE

Articolo 15

Organi

Sono organi istituzionali dell'Ordine:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente.

In seno al Consiglio Direttivo sono istituite la Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, con distinte ed autonome competenze in relazione agli Albi di riferimento.

Articolo 16

Assemblea degli iscritti

L'Assemblea generale è composta dagli iscritti:

- all'Albo dei Medici-Chirurghi;
- all'Albo degli Odontoiatri;
- agli elenchi speciali.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria, straordinaria ed elettorale.

Articolo 17

Modalità operative dell'Assemblea

L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio; si riunisce in sede straordinaria nelle seguenti ipotesi:

- a) ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo lo ritengano necessario e ne dispongano la convocazione;
- b) su richiesta di un sesto degli iscritti;
- c) quando un terzo degli iscritti abbia presentato ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo relative alla tassa annuale, alla tassa per l'iscrizione nell'albo, alla tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

L'Assemblea degli iscritti si riunisce in sede elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri ed il Collegio dei revisori dei Conti:

- a) ogni tre anni entro il mese di novembre dell'anno in cui scade il mandato conferito nelle precedenti elezioni agli organi istituzionali ai sensi dell'art.14 D.P.R. 5 aprile 1950 n.221;
- b) per l'elezione suppletiva ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 5 aprile 1950 n.221;
- c) per il rinnovo degli Organi istituzionali a seguito dello scioglimento di cui all'art.6 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n.233.

Articolo 18

Convocazione Assemblea

L'avviso di convocazione per l'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere inviato a mezzo posta agli iscritti almeno 20 giorni prima della riunione in prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oltre al giorno già fissato per la seconda convocazione.

Salvo casi di comprovata urgenza, gli atti (corredati della relativa documentazione) riguardanti l'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione degli iscritti almeno 24 ore prima della prima convocazione presso la segreteria dell'Ordine.

L'assemblea degli iscritti per l'elezione degli Organi istituzionali è convocata con lettera inviata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni e deve contenere l'indicazione dei membri del Consiglio uscente e dei giorni fissati per le votazioni oltre che - per ciascuno di essi - l'orario di apertura e di chiusura delle relative operazioni di voto.

L'Assemblea elettorale viene convocata per tre giorni consecutivi di cui uno festivo.

Articolo 19

Validità delle riunioni

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, se sono intervenuti almeno un quarto degli iscritti; in caso contrario si tiene una seconda convocazione, almeno un giorno dopo la prima, la quale risulta valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.

Salvo il caso in cui l'Assemblea si riunisca in sede elettorale, è sempre ammessa la presentazione di deleghe, da apporsi sull'avviso di convocazione, nel numero massimo di due per ogni iscritto intervenuto.

Si computano come intervenuti gli iscritti che abbiano delegato uno dei presenti.

L'Assemblea elettorale è valida se alla prima convocazione votano di persona almeno un terzo degli iscritti; in sede di seconda convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti purché risulti superiore ad un decimo degli iscritti ed al doppio dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ordine il quale ha facoltà di concedere e togliere la parola, di richiamare all'ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di disporre l'allontanamento dall'aula.

Il Presidente ha altresì la facoltà di sospendere e di sciogliere l'assemblea.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

L'assemblea degli iscritti, tranne quella elettiva, può essere presieduta dal Consigliere più anziano di età, in caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente.

Articolo 21

Verbalizzazione

Il Segretario dell'Ordine assiste il Presidente nel corso dei lavori dell'Assemblea, cura la conservazione delle deliberazioni prese e redige il verbale dell'Assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Nel verbale dell'assemblea sono indicati gli argomenti discussi e le deliberazioni assunte, il numero dei voti pro e contro ogni proposta, ogni parere ed ogni deliberazione.

Ciascun iscritto ha diritto di far risultare nel verbale il proprio voto, la propria dichiarazione di voto, la propria posizione in ordine a specifiche questioni, nonché di chiedere eventuali opportune modificazioni o rettifiche del verbale stesso.

Articolo 22

Apertura dei lavori e numero legale

All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta e verifica se sia stato raggiunto il numero legale richiesto per la sua validità.

Nell'ipotesi negativa il Presidente può decidere per una breve sospensione della seduta, non superiore ad un'ora; al termine di tale periodo o comunque al momento dell'accertamento del mancato raggiungimento del numero legale il Presidente dichiara la seduta non valida, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'assemblea alla già fissata seconda convocazione.

Articolo 23

Procedura e svolgimento

Le deliberazioni assumibili dall'Assemblea devono rientrare nell'ordine del giorno comunicato nella convocazione della seduta, salvo quanto disposto dall'art. 25 del presente regolamento.

I presenti che intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno ne chiedono facoltà al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione e non più di una volta per partecipante (salvo eccezioni valutate discrezionalmente dal Presidente).

La durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti, salvo termini più brevi o più lunghi, comunque preventivamente stabiliti dal Presidente all'inizio della seduta in relazione al numero degli interventi e/o degli iscritti a parlare ed in ragione della specificità e particolarità dell'argomento trattato.

Uno o più membri dell'Ordine possono essere incaricati di riferire su argomenti che richiedono indagini od un esame approfondito.

Possono essere presentati ordini del giorno e mozioni.

Articolo 24

Votazioni e quorum deliberativi

La votazione avviene di norma in forma palese peralzata di mano o peralzata e seduta, a meno che motivi particolari o la richiesta di almeno un quarto dei presenti (avanzata al momento di chiusura della discussione) inducano il Presidente a voler disporre il voto segreto.

La votazione a scrutinio segreto è comunque obbligatoria nelle deliberazioni riguardanti persone.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti, tenendosi conto degli astenuti a fini della determinazione del numero dei votanti.

Ogni iscritto dispone, oltre che del proprio voto, di tanti voti quanto sono le deleghe ricevute, fermo restando il limite massimo di due deleghe per ogni iscritto intervenuto.

Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta

Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario, assistito dai due presenti più anziani di età, i quali assumono le funzioni di scrutatori.

Nella votazione per alzata e seduta o per semplice alzata di mano, il Presidente invita a pronunciarsi prima i favorevoli, quindi i contrari ed in ultimo gli astenuti: nella proclamazione del risultato comunica il numero dei tre pronunciamenti.

Se il risultato non appare chiaro, il Presidente ha facoltà di ripetere la votazione; in caso di dubbio persistente si procede per appello nominale.

Al termine dello scrutinio il Presidente proclama il risultato.

Articolo 25

Mozioni e ordini del giorno

La mozione può essere presentata da qualsiasi iscritto presente al fine di provocare un pronunciamento dell'Assemblea (con precedenza sulle altre questioni all'ordine del giorno) per i seguenti scopi:

- a) proporre una diversa impostazione o procedura dei lavori;
- b) per effettuare richiami all'ordine del giorno, alle disposizioni regolamentari, alle disposizioni di legge ed alle priorità nelle votazioni;
- c) sollevare questioni pregiudiziali alla prosecuzione della discussione;
- d) proporre il rinvio della discussione per motivate esigenze;
- e) promuovere deliberazioni o risoluzioni dell'Assemblea.

Sull'accettazione o sul rigetto della discussione sulla mozione, l'Assemblea si pronuncia con una votazione per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui l'Assemblea abbia accettato la discussione, la mozione viene posta in approvazione, anche per parti separate e parzialmente, con le stesse norme procedurali previste per gli argomenti posti all'ordine del giorno, con possibilità di intervento limitata ad un oratore a favore ed uno contrario per non più di cinque minuti ciascuno.

Per l'illustrazione di una mozione è concesso il tempo massimo di cinque minuti.

Si richiede la proposizione congiunta da parte di più iscritti presenti in Assemblea nel caso di mozioni aventi contenuto particolare:

- almeno 10 dei presenti, per questioni pregiudiziali o proposta di rinvio della discussione su un determinato argomento, quando la discussione sia già iniziata.
- almeno 5 dei presenti, per mozioni tendenti a promuovere una deliberazione dell'assemblea su un determinato argomento od una risoluzione diretta a manifestare orientamenti od a definire indirizzi su specifici argomenti su questioni concernenti l'attività dell'Ordine.

Non è ammessa l'introduzione mediante mozione di ordini del giorno su questioni o argomenti sui quali l'Assemblea si sia già espressa negativamente o relativi ad argomenti e fatti estranei all'oggetto della discussione o preclusi da precedenti deliberazioni; in tutti questi casi spetta al Presidente dichiarare inammissibile l'ordine del giorno e, se il proponente insiste nel presentarlo, richiedere il pronunciamento dell'Assemblea, con votazione per alzata di mano.

Articolo 26

Deliberazioni assembleari

L'Assemblea non può esaminare, né deliberare in ordine ad alcuna proposta o questione che sia estranea all'ordine del giorno riportato nella convocazione, salvo modifiche a quest'ultimo apportate con lo strumento della mozione così come previsto all'articolo precedente.

Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta l'esito e lo proclama.

Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali, o adottate su oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti, o assunte in violazione di legge.

Le deliberazioni comportanti modifiche o revoca di precedenti statuizioni già esecutive devono, a pena di nullità, recare espressa menzione del provvedimento sul quale intervengono e dell'intenzione di revocarlo o modificarlo.

Le deliberazioni concernenti lavori o acquisti debbono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di progetti, perizie e preventivi (anche redatti in forma sommaria ove trattasi di forniture o di lavoro la cui spesa presunta sia di importo limitato).

Articolo 27

Disposizioni particolari concernenti l'Assemblea ordinaria

L'assemblea degli iscritti all'ordine si riunisce in sede ordinaria una volta l'anno.

Nel corso dell'assemblea ordinaria:

- il Presidente relaziona sull'attività svolta dall'Ordine durante l'anno precedente;
- il Tesoriere, a mezzo relazione scritta, che costituisce parte integrante del verbale, illustra il bilancio preventivo per l'esercizio in corso, nella formulazione approvata dal Consiglio, e le risultanze del conto consuntivo, relativo all'esercizio finanziario precedente;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dà lettura della relazione dei Revisori stessi, contenente valutazioni in ordine alla regolarità delle entrate, riportate nel bilancio di previsione, nonché in ordine allo svolgimento dell'esercizio finanziario al relativo anno. Dopo la lettura delle tre relazioni, il Presidente apre la discussione, ultimata la quale pone in approvazione il conto consuntivo ed il bilancio di previsione.

CAPO V - DELL'ASSEMBLEA ELETTORALE E DELLE ELEZIONI

Articolo 28

Rinvio

La composizione dei collegi elettivi interni all'Ordine è demandata all'Assemblea elettorale degli iscritti secondo le modalità e la disciplina specificamente dettata dal Capo II del D.P.R. 221/1950, al quale si rimanda integralmente anche per quanto concerne le norme relative all'eleggibilità, al funzionamento dell'Assemblea ed allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, la proclamazione e la comunicazione dei risultati.

CAPO VI – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 29

Definizione e composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Ordine ed è costituito di un numero di componenti determinato ai sensi dell'art. 2 comma I del D. LGS. C.P.S. 233/1946 oltre a due componenti aggiuntivi ai sensi dell'art. 6 comma II della l. 409/1985 e salvo quanto disposto dai commi III e IV della medesima disposizione.

Tutti i componenti durano in carica 3 anni.

Nel termine di otto giorni dalla avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce in prima seduta su convocazione del consigliere più anziano di età, per procedere al proprio interno all'elezione a scrutinio segreto del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

In caso di inerzia del consigliere più anziano nell'adempimento di quanto previsto al comma precedente, l'incombente della convocazione si trasmette automaticamente al consigliere successivo per anzianità, il quale deve provvedere nel termine di cinque giorni.

L'elezione delle cariche avviene con votazione a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di mancato raggiungimento di tale quorum nelle prime due votazioni, nella terza vengono posti in ballottaggio i due candidati più votati nella seconda, risultando quindi eletto quello che ottiene più voti.

Qualora, nel corso del triennio per cui è stato eletto, l'intero Consiglio cessi o i suoi componenti si riducano, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede - entro 15 giorni - ad elezioni suppletive, secondo le norme previste per l'assemblea elettorale.

I Consiglieri eletti nell'elezione suppletiva restano in carica sino alla scadenza del triennio; nel caso cessi l'intero Consiglio, l'Assemblea elettorale è convocata dal Presidente uscente.

Sono istituite in seno al Consiglio Direttivo la Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e la Commissione per gli iscritti all'Albo Odontoiatri, aventi funzioni nell'ambito del procedimento disciplinare oltre ad ogni altra competenza attribuita dalla legge o dal presente regolamento.

Articolo 30

Poteri e funzioni

Al Consiglio Direttivo dell'Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- a) compilare, tenere e pubblicare l'Albo dell'Ordine ai sensi di legge e secondo quanto stabilito dal Capo II del presente regolamento;
- b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;

- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
 - d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
 - e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
 - f) esercitare il potere disciplinare, anche per il tramite delle proprie Commissioni, nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti agli Albi;
 - g) interporre, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o prestato la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
 - h) conferire al Presidente dell'Ordine l'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio e a costituirsi innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie o in Cassazione in relazione ai ricorsi presentati dai sanitari.
- Il Consiglio provvede inoltre all'amministrazione dei beni dell'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
- Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, determina l'entità della tassa annuale, della tassa per l'iscrizione nell'Albo, nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Articolo 31

Convocazione

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a portare alla conoscenza dei componenti la data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

La Convocazione deve pervenire al Consigliere almeno cinque giorni prima della data della seduta; in caso di comprovata urgenza la convocazione può essere inoltrata sino a 48 ore prima mediante telegramma.

Qualora il Consiglio Direttivo si aggiorni stabilendo al termine di una seduta la data della successiva convocazione, essa si intende conosciuta da tutti i membri intervenuti con esclusione della comunicazione di cui al primo comma.

L'eventuale mancanza di convocazione ai sensi dei commi precedenti è comunque sanata dalla presenza del consigliere alla seduta.

L'avviso di convocazione viene trasmesso anche ai revisori dei conti, i quali possono assistere alle sedute e prendere la parola, senza diritto di voto.

Articolo 32

Validità delle sedute e delle deliberazioni. Procedura

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche e sono valide se intervengono la metà più uno dei componenti.

Il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la seduta, verifica la presenza del numero legale, sottopone all'approvazione del Consiglio il verbale della seduta precedente e procede con le comunicazioni.

Successivamente vengono affrontati gli argomenti all'ordine del giorno, sui quali ogni consigliere può intervenire secondo l'ordine di prenotazione e con le modalità stabilite dal Presidente in attuazione dei suoi poteri di direzione.

Le questioni sulle quali il Consiglio deve pronunciarsi sono poste in votazione dal Presidente e le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o peralzata e seduta, con ricorso al voto segreto solo per deliberazioni concernenti persone o quando lo disponga il Presidente anche su richiesta di un quinto dei Consiglieri in virtù della delicatezza della particolare materia.

Articolo 33

Commissione Albo Medici Chirurghi

La Commissione Albo Medici Chirurghi è costituita dai componenti medici del Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'Ordine.

Qualora il Presidente dell'Ordine sia un Odontoiatra la presidenza della commissione viene assegnata ad uno dei suoi membri mediante votazione a maggioranza assoluta.

Alla Commissione Albo dei Medici Chirurghi ed al suo funzionamento si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel presente capo.

Articolo 34

Commissione Albo Odontoiatri

La Commissione Albo Odontoiatri è composta da cinque membri eletti ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 6 della l. 409/1985 ed è presieduta da un Presidente eletto in seno ad essa ed avente compiti interni di direzione, di coordinamento e di collegamento con gli organi ordinistici e con il Consiglio Direttivo.

La Commissione Albo Odontoiatri provvede altresì alla nomina di un segretario il quale si occupa della predisposizione dei verbali delle riunioni da sottoscrivere a cura di tutti i partecipanti.

Articolo 35

Conferimento di incarichi specifici

Quando deve affrontare questioni particolarmente complesse o che richiedano uno studio approfondito, il Consiglio Direttivo può incaricare propri componenti di esaminare atti e documenti.

Tale incarico può altresì essere conferito a esperti esterni previa individuazione analitica dell'oggetto dell'indagine, dei quesiti posti e dei termini per riferirne al Consiglio.

Articolo 36

Verbalizzazione

Per ogni seduta è redatto a cura del segretario apposito verbale il quale deve riportare l'indicazione della data, dei consiglieri intervenuti, degli argomenti all'ordine del giorno e dei punti salienti delle discussioni e delle deliberazioni assunte con relativa indicazione del risultato delle votazioni.

Nel verbale possono essere riportate dichiarazioni di singoli consiglieri quando necessario.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 37

Sostituzione delle cariche

Qualora uno dei consiglieri che ricoprono una carica presenti le proprie dimissioni o incorra in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità il Consiglio provvede all'indizione di una nuova consultazione interna per il conferimento dell'incarico rimasto vacante.

I dimissionari mantengono le competenze di ordinaria amministrazione relative al loro incarico sino alla nomina del sostituto.

CAPO VII – DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE

Articolo 38

Poteri e funzioni

Il Presidente dell'Ordine, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, ha la rappresentanza legale dell'Ordine.

Ogni comunicazione a soggetti terzi (privati, istituzioni, ecc.) ed agli iscritti è effettuata dal Presidente dell'Ordine, quale soggetto competente in via esclusiva ad esteriorizzare la volontà dell'Ordine.

Il Presidente ha la rappresentanza processuale dell'Ordine e la esercita previa deliberazione autorizzativa del Consiglio Direttivo ad agire o resistere in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee, nell'ambito dei quali esercita poteri discrezionali direttivi al fine di assicurare l'osservanza delle leggi e del regolamento, mantenere l'ordine, curare il buon andamento dei lavori e della discussione - che dirige e modera - e la regolarità delle proposte, delle deliberazioni e delle votazioni.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi ed è il direttore responsabile degli organi di informazioni dell'Ordine.

Articolo 39

Vice-Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio e l'Assemblea sono presiedute dal Vice-Presidente.

In caso di loro contemporanea assenza od impedimento il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere più anziano di età.

CAPO VIII – DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Articolo 40

Il Segretario

Il Segretario assiste il Presidente nella redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Il Segretario si occupa inoltre della tenuta dell'archivio, della conservazione dei verbali e dell'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici e privati, oltre che di ogni altra funzione assegnatagli dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 41

Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine.

Egli provvede inoltre ai pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio su mandato del Presidente controfirmato dal Segretario.

Può proporre al Consiglio Direttivo che i valori eccedenti un determinato valore siano depositati presso un idoneo istituto di credito.

CAPO IX – DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 42

Responsabilità disciplinare

Ogni iscritto agli Albi provinciali che si renda responsabile di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, violazioni al Codice di Deontologia Medica o comunque di fatti disdicevoli e contrari al decoro ed alla dignità della professione, indipendentemente dalla rilevanza penale di tali condotte, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Articolo 43

Principi e normativa applicabile

Il procedimento disciplinare è improntato ai principi della trasparenza, della celerità e dell'obbligo di motivazione, ed è organizzato in modo da assicurare in ogni momento del suo svolgimento la partecipazione del sanitario anche mediante l'assistenza qualificata garantita dalla difesa tecnica.

Il procedimento disciplinare si svolge secondo la disciplina dettata dagli artt. 38 e ss. del D.P.R. 221/1950.

Articolo 44

Guarentigie difensive

È consentito ad ogni iscritto farsi assistere da un avvocato sin dalla fase dell'audizione presidenziale ex art. 39 D.P.R. 221/1950 e per tutto lo svolgimento del successivo procedimento disciplinare vero e proprio innanzi alle Commissioni di Albo.

CAPO X – DISPOSIZIONE FINALI

Articolo 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore a far data dal ricevimento da parte dell'Ordine del parere positivo espresso ai sensi di legge dalla Federazione Nazionale degli Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Articolo 46

Integrazioni

Il presente regolamento si intende integrato e completato da quanto previsto nei già approvati “regolamento interno di contabilità” e “regolamento di accesso agli atti”.

Articolo 47

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative con particolare riferimento al D. LGS. C.P.S. 223/1946, al D.P.R. 221/1950 e alla l. 409/1985, così come successivamente modificati ed integrati.



FNOMCeO

Roma, 16 APR. 2008

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
BOLOGNA

Prot. N°: 4344

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr.ssa Lucia Castigliego

OGGETTO:

Regolamento interno.

In riferimento alla Vostra nota del 19 marzo 2008 confermiamo che la Federazione ha trasmesso in data 19 dicembre 2007 al Ministero della Salute, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, copia del Regolamento interno adottato da codesto Ordine con deliberazione del 16 ottobre 2007.

La procedura prevista dal già citato articolo 35 è, quindi, da considerarsi pienamente completata.

Per quanto concerne l'errore materiale cui fate riferimento, contenuto nell'articolo 29, comma 8, del Regolamento stesso, conveniamo che già la Federazione, con propria nota del 20 settembre 2007, aveva espresso il proprio parere di cassare tutte le disposizioni relative alla materia elettorale e l'Ordine provvede a riguardo trasmettendo nuovamente il Regolamento, come emendato dalla Federazione.

Concordiamo pertanto sulla necessità di considerare "tamquam non esset" la disposizione di cui trattasi.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco

